

*“Il licensing e il ruolo dell’intermediazione nella gestione del diritto d’autore in rete”.*

Ringrazio gli organizzatori dell’opportunità. Sono oggettivamente contento di avere l’occasione di parlare dopo l’intervento del Dott. Baldanza in quanto ciò mi consente di intervenire, non dico in difesa della Siae, perché non credo che siano state formulate delle accuse ma, siccome vedo che ci sono molti ospiti stranieri, immagino che tornando poi nel loro paese, quando vanno a configurare l’esistenza in Italia di un’istituzione che agisce in regime di monopolio (già cosa difficilmente accettabile), che impone i bollini sui i prodotti, e che ha sul suo sito (probabilmente perché è un giovane sito, essendo stato il vecchio rinnovato da poco), alcune lacune. Il quadro che porta è di un’istituzione abbastanza arretrata nel tempo.

Ho, quindi, il dovere oltre che il piacere, invece, di stimolare, di raccontarvi con terminologie in alcuni punti forse un po’ più tecniche ed in altri più discorsive, quella che è la nostra realtà negli ultimi quattro anni.

Cosa è stata e cosa sta diventando la nostra realtà per quanto riguarda le nuove tecnologie.

L’avv. De Angelis ha parlato di licenza multimediale ed in effetti quella è stata nel 1999 il primo documento autorizzativo dell’uso della musica su Internet. E’ stato un atto abbastanza coraggioso, vale a dire, in un momento in cui in ambito europeo si attendeva forse un più messaggio legislativo prima ancora che un messaggio operativo, reale, organizzativo. All’avvento delle nuove tecnologie la Siae ebbe questa intuizione, o forse anche questa valutazione oggettiva fortunata, di vedere che alcune terminologie quali streaming e downloading, vale a dire ascolto e scaricamento, altro non erano che le prime applicazioni su Internet di principi già esistenti e consolidati nell’uso quotidiano dei diritti da parte degli utilizzatori, vale a dire l’ascolto o la riproduzione sul supporto.

Poco importava che in questo caso venisse a sorgere subito il problema del distacco dalla logica del supporto tra quelli che sono i principi giuridici fondamentali, cioè il cosiddetto corpus mystichum dal corpus mechanicum, laddove ci sono delle correnti consolidate, come quella anglo-americana e quella europea che danno più o meno forza all’uno o all’altro aspetto.

Nella realtà, noi europei, siamo contenti di considerare la creatività, l’opera dell’autore, in tutta la sua forza indipendentemente dal fatto venga ad essere fissata su un supporto ed indipendentemente da quale supporto ne comporti poi la fortuna. A maggior ragione con la new economy, l’avvento delle nuove tecnologie e la convergenza delle utilizzazioni, quando ormai cominciamo a parlare di GPRs, di wireless, come nuovi sistemi di distribuzione attraverso la telefonia mobile, quando parliamo dello sviluppo che, di qui breve, porteranno, attraverso la banda larga e la fibra ottica, tecnologie come l’UMTs, a fianco a queste forme di comunicazione, ad essere i nostri compagni della vita quotidiana, si arriverà a comprendere che è necessario un riferimento storico assieme ad un’evoluzione dei diritti che stanno nascendo in Europa sia con le nuove direttive (quella sul diritto d’autore e quella sul commercio elettronico), entrambe in fase di recepimento presso i nostri organi di governo e, soprattutto, con quella formula di allargamento ad un concetto worldwide di effettiva utilizzazione del diritto che sta provando l’avviamento di una serie di accordi internazionali.

Vi cito soltanto una tecnologia allo studio presso la Siae in accordo con altre strutture di intermediazione, si chiama FastTrack ,è un nome che coincide però con quello di una tecnologia piratesca abbastanza consolidata. Il progetto sta attualmente studiando la possibilità di convergenza dei database contenenti tutti i dati essenziali dell’opera e dei titolari dei diritti in modo da poterne consentire una fruibilità anche presso gli altri paesi.

Mi permetteranno i più esperti di fare un punto delle vicende degli ultimi anni al fine di introdurre la materia dell’intervento di oggi ossia quella relativa alle nuove licenze. Negli anni 1990-1995 nel nostro paese assistevamo alle prove di Internet attraverso i siti istituzionali, pochi siti ricreativi, utilizzatori singoli, non si parlava ancora di portali. Soltanto nel 1998-1999 hanno avuto una prima fase di affermazione i c.d.

portali generalisti o quelli verticali che hanno cominciato a rendersi conto, così come il mercato a cominciare a capire il valore che questa materia poteva portare sia sul piano dell'informazione che su quello dell'intrattenimento. Ponendo il punto in particolare sull'intrattenimento e superata la fase, che possiamo dire tuttora, per certi aspetti, ancora vigente, ma per certi altri superata, recessiva, di una new economy che aveva investito tutto sul banner pubblicitario, ci troviamo adesso in una fase nuova in cui assistiamo, e quasi non ce ne rendiamo conto, a quello che già qualcuno, come Negroponte ed altri, cominciava a vedere come il futuro di fine secolo e sta arrivando. Cosa vuol dire questo. Innanzitutto i problemi noti o meno noti relativi alla difficoltà della trasmissione del segnale cominciamo a poco a poco a dissolversi. Ripeto, parlo del nostro paese, se dovessimo far riferimento ad altre nazioni come, per esempio, il Giappone che, come sappiamo, è ben ha strutturata ed organizzata anche un'attività relativa all'UMTs, verremo forse considerati un po' retrogradi.

Siamo in una fase nella quale effettivamente ci siamo rendendo conto che, vuoi con la banda larga, vuoi attraverso il sistema della fibra ottica (che per quanto costoso è ormai avviato ad essere diramato quanto meno nei grossi centri), vuoi attraverso il satellitare che ha dato degli esperimenti riusciti anche se in fase sperimentali, non abbiamo più quelle difficoltà che una volta erano strettamente legate alla diffusione del segnale. In un certo senso oggi possiamo dire che quello che ha fatto il Xelt, vale a dire, la creazione attraverso il responsabile del settore, il Dott. Chiariglione, che molti conosceranno essenso considerato ormai nel mondo come il creatore del MP3, la nascita di questa tecnologia ha spinto il mercato a trovare degli strumenti per superare il problema principale ossia quello della difficoltà della trasmissione del segnale.

Per i meno addetti ai lavori l'MP3 (termine di cui sentiamo parlare tutti i giorni e che nell'ambito delle parole digitate su Internet già da circa un anno ha superato in testa alla classifica la parola sex) non è altro che una tecnologia, alcuni direbbero semplicissima, ma molto intuitiva, in base alla quale attraverso l'esclusione di alcuni segnali del file musicale, alcune frequenze tipiche dell'alta fedeltà, che costituiscono un elemento di rallentamento della trasmissione on line, fatta salva comunque la capacità dell'orecchio umano di ascoltare le frequenze, trasmette un segnale con minore resistenza e con uguale capacità ed uguale resa tecnologica e quindi di adeguata qualità di ascolto. Questo prodotto è stato diffuso subito dallo Xelt, prima in fase sperimentale, poi se ne è cominciato a parlare e se ne è avuta una rapidissima diffusione in rete. Dobbiamo dire che in un certo senso l'Mp3 è superato. E' di questi giorni la notizia che proprio in virtù dell'ampliamento del segnale, Xelt sta portando avanti l'Mpeg 21, ossia il massimo della tecnologia per avere la trasmissione anche delle immagini. Questo quadro fa capire molto bene il momento in cui ci troviamo. Qualche giorno fa ero a Salerno parlando ad un'aula di ragazzi all'università ed ho provato a domandare loro quanti avessero nell'ultimo anno scaricato file MP3. Su una presenza di 150 ragazzi si sono alzate non più di 15 mani. Poi ho domandato quanti non hanno mai scaricato MP3 ed ha risposto la folla. Allora ho posto la domanda in un senso diverso: "Chi tra voi ritiene che l'MP3 sia una tecnologia pirata?". Hanno alzato la mano quasi tutti. Ed ho capito perché. Spiegando che L'MP3 non è pirata in quanto tale, perché è una tecnologia e come ogni tecnologia ha il suo diritto di esistenza e di essere riconosciuta come elemento di progresso civile, direi dell'umanità, perché stiamo parlando di un software ormai diffuso in tutto mondo, e pertanto, non può essere penalizzata da una valutazione superficiale che se ne fa attualmente. Ne è un esempio il fatto che oggi molti siti che consentono lo scaricamento dei file MP3 sono in regola con il diritto di autore. Abbiamo qui presente Vitaminic, che è stato uno dei primi siti a consentire lo scaricamento di file MP3 con una resa qualitativa eccellente per l'orecchio umano e non si può dire che sia una struttura che usa una tecnologia piratesca.

Detto questo passiamo al momento attuale per cercare anche di intuire il futuro perché nel nostro sistema Siae di Multimedialità, vale a dire la struttura creata nei primi mesi del 1999 che, sino ad oggi, si è dedicata al licensing di questi prodotti, dobbiamo necessariamente vedere, non dico il punto di arrivo, perché è impossibile immaginare, ma il punto di probabile indirizzo del mercato.

Sottolineo il fatto che oggi il mercato in questa aria costituisce una fonte di indirizzo

notevolissima, addirittura più incisiva di alcuni orientamenti giuridici e legislativi a livello nazionale ed internazionale. Le prime difficoltà sono nate nel presentare una forma di licenza che rendesse giustizia dell'esistenza del diritto di poter utilizzare file musicali protetti dal diritto d'autore.

E' chiaro che quando si creò la prima licenza multimediale si trattava di una licenza sperimentale con la quale, seppur in presenza di tariffe molto basse, si voleva porre il principio. Vale a dire siamo di fronte ad una nuova forma innovativa di fruizione della musica, non siamo di fronte ad un abuso. In questo ponendo la nostra posizione in molti casi, ci spiace dirlo, non in sintonia con quella di alcune fonti produttive, vale a dire di alcune case discografiche, che non vedevano di buon occhio il passaggio dall'uso della musica attraverso l'ordinario broadcasting, attraverso le autorizzazioni per le opere cinematografiche, ossia venendo da un mercato sostanzialmente consolidato nella logica della fruibilità della musica rispetto ad Internet che era visto, nei primi tempi, come qualcosa di censurabile quanto meno per l'uso di queste tecnologie.

Oggi assistiamo ad un'altra fase, ossia quella della convergenza delle tecnologie. Stiamo vedendo cosa sta succedendo per quanto riguarda le suonerie telefoniche, può sembrare un gioco da ragazzi, ma è un enorme business ancora più grosso di Internet. Sono contento che sia qui presente un magistrato perché ci sono degli aspetti abbastanza gravi che sicuramente non stanno sfuggendo né alla magistratura né agli organi di governo. Vi faccio un esempio. Mi perdonerete se non approfondisco l'aspetto sulla conoscenza delle licenze, ma permettetemi una parentesi. Sul nostro sito potrete trovare sia la nuova licenza Internet, ossia l'evoluzione della licenza multimediale, tuttora in vigore, con segnatamente indirizzi e recapiti per avere chiarimenti di qualunque genere sui contenuti.

Troverete anche un secondo tipo di licenza, quella sulle suonerie per telefonia mobile. Questo costituisce paradossalmente e dietro un gioco, un momento epocale di sviluppo e di passaggio dalla logica Internet alla logica wireless, dalla logica della rete a quella della convergenza delle tecnologie, laddove, dobbiamo ben sapere che se fino ad oggi tutti noi, operatori di questo ambito, abbiamo trovato difficoltà. I titolari dei diritti, gli utilizzatori, i produttori per comprendere cosa stesse avvenendo su Internet, e si parlava di logiche molto semplici come la trasmissione di un file musicale con la titolarità di due o tre aventi diritto e un uso elementare, ossia la trasmissione attraverso streaming o downloading su Internet, ci rendiamo conto che nei prossimi mesi andremo, con il passaggio al Wap e GPRS, a scoprire che attraverso l'UMTs, troveremo in quello che oggi chiamiamo telefonino (ma altro non diventerà se non un terminale che ci accompagnerà tutti i giorni), la possibilità di utilizzare una quantità enorme di tipologie di diritti, da quelli cinematografici, delle opere letterarie, delle arti figurative, della stessa musica integrata con altre formule, vale a dire la sincronizzazione, perché sarà sempre più legata ai messaggi pubblicitari e così via. Quindi andremo incontro ad una complessità nella logica dei diritti che sicuramente sarà difficilmente sostenibile con gli strumenti e le risorse che hanno oggi a disposizione le strutture istituzionali come la Siae e tutte le altre strutture private o pubbliche che si dovranno occupare di questa materia.

Torno all'aspetto delle suonerie per telefonini. Nell'arco di due anni è cominciato l'uso di questa forma del diritto d'autore, in quanto si tratta di utilizzo di file musicali in base alla L. 633/1941 riconoscibili e, quindi, imputabili ad un avente diritto, avente finalità di lucro o comunque di vantaggio economico e, quindi, suscettibile di essere regolati a tutti gli effetti dalla legge sul diritto d'autore. Ne è cominciato un paio di anni fa un uso da parte di qualche grosso operatore telefonico più come valore aggiunto del proprio service nei confronti degli associati.

Si è andata a sviluppare la cosa attraverso linee particolari come il 166. Il momento storico di passaggio è avvenuto a dicembre dello scorso anno, quando attraverso una serie di provvedimenti quali la liberalizzazione delle tariffe, l'introduzione di nuove numerazioni, la possibilità del passaggio dal wireless per wireless, vale a dire dalla possibilità dello scaricamento direttamente attraverso l'ascolto soltanto sul telefonino, ad una presentazione programmata ed organizzata come un vero e proprio palinsesto sui siti e la possibilità di scaricamento di un software più o meno evidente, che

l'utente scarica direttamente da Internet, si è venuto a verificare un elemento dirompente. Avrete saputo immagino tutti delle problematiche che il Codacons sta portando presso gli organismi di governo e legislativi. In pratica è successo che, da allora a oggi, i nostri giovani, direi, quotidianamente ascoltano la suoneria telefonica dell'amico e decidono di scaricarla da Internet.

Fino a qualche tempo fa potevano svolgere questa funzione o scaricando il costo del messaggio telefonico (sms), pari a 200 lire, oppure attraverso Internet con un minimo di connessione, vale a dire 18 lire al minuto. Oggi è permesso di poter utilizzare questo servizio attraverso lo scaricamento automatico di un software, quasi come premessa all'accesso di determinati siti, ce ne sono a migliaia di siti adesso in Italia che offrono questo servizio, ossia la possibilità di scaricare un software che automaticamente nel momento in cui il singolo utente in un momento successivo decidesse di scaricare altre suonerie lo riconnette alla rete, non con la logica ed il pricing tipico delle 18 lire al minuto del collegamento on line, ma con il collegamento attraverso il 166, nascosto o comunque appena comunicato in calce a caratteri molto piccoli nella web page, per cui l'utente ignaro non sa di spendere almeno 1,55 € al minuto per lo scaricamento. Fino a qualche tempo fa tali scaricamenti erano limitati per legge a 7' 40", ma oggi sono liberalizzati. Questo vuol dire che chi offre questo servizio lo fa con modalità tali da indurre l'utente a digitare per un certo numero di minuti quella banalissima suoneria può venire a costare diverse decine o centinaia di migliaia di lire con un danno economico notevole ed un vantaggio economico del tutto immotivato. In questo dobbiamo dire che la nostra società nell'aver raggiunto un accordo con le tre associazioni maggiormente rappresentative del settore, vale a dire l'ANE (Associazione Nazionale dell'Editoria Elettronica), l'EdiMa, associazione a livello internazionale, e UNISA che riunisce i centri servizi italiani, sulla modalità ed il prezzo per il diritto d'autore, ha però tenuto a precisare che il limite entro il quale si considera scaricabile una suoneria telefonica, vale a dire il limite entro il quale è logico scaricare ed utilizzare il diritto d'autore in tale ambito, è di 2 minuti, come limite forfetario. Vale a dire che se poi chi offre questo servizio fa durare la telefonata 20 minuti, verrà un giorno verificato un illecito arricchimento o un ingiustificato arricchimento, quanto meno teniamo a precisare che il ruolo dell'autore in questo ambito è quello di avere un compenso giusto, come prescrive la legge 633/1941 e non proporzionale ad una forma di presunto abuso. Questo senza nulla togliere a chi, invece, offre questo servizio stando molto attento al prezzo ed alla modalità.

Rimanendo nella materia delle licenze vorrei sottolineare l'aspetto del report delle utilizzazioni, anche nei confronti dei nostri ospiti che hanno sicuramente una forte esperienza di quello che succede all'estero con il quale ci confrontiamo in continuazione. Molti di voi sanno che la Siae è stata accusata, giustamente o ingiustamente, non spetta a me emettere in questo momento alcun tipo di valutazione, di usare delle logiche ripartitore legate all'economicità, maggiore o minore, che comunque non permettono una adeguata ripartizione, e ci sono state come già è stato detto delle recenti sentenze sull'argomento. Al di là dell'aspetto storico o reale, la cosa che interessa a me in questo momento precisare è che dal momento in cui si è introdotta una logica di fruibilità dei file musicali su Internet, fin dalla prima licenza sperimentale, è stato richiesto all'utilizzatore la produzione di un report analitico delle transazioni avvenute. Questo non vuol dire che dietro un messaggio di volontà e di trasparenza ci sia la possibilità effettivamente per tutti gli utilizzatori di farlo. Ma vuol dire che se siamo e dobbiamo essere tutte le società di intermediazione a livello con lo sviluppo del settore, indirizzate, più che ad una logica di tenutarie di diritti che concedono l'uso, bensì alla logica di coazione nello sviluppo di un service, perché è questo quello di cui avranno bisogno le future generazioni nell'uso di queste tecnologie. E' altrettanto vero che non potevamo ignorare che guarda caso proprio attraverso il digitale essendo possibile identificare con certezza il tipo di file, la sua lunghezza, l'ora di trasmissione e collegarvi, perché fa parte del business di ogni content provider o di ogni azienda che svolge queste attività sapere la transazione ed il pricing collegato, a questo punto dobbiamo tenere in considerazione dei file particolari da utilizzare al massimo al momento della ripartizione. Questo perché non ne guadagna solo la trasparenza ma anche la funzionalità del servizio.

In un'opera generale che tutte le società di intermediazione devono avere di fidelizzazione del settore, laddove si riesce a garantire al tenentario del diritto che concede il mandato di poterlo onorare con precisione il più possibile consentita dalle norme e dalle strutture organizzative tanto più efficace sarà l'opera di fidelizzazione. Questa iniziativa però non ha avuto e non potrà avere il successo necessario e lo devo riconoscere con un po' di dispiacere e di amarezza, ma ciò è dovuto a dati oggettivi. Poniamo il caso in cui in una forma di liberalizzazione dell'uso della rete, giustificato dai tempi, dagli eventi e dal progresso sociale del mondo, a chiunque venga oggi consentito di svolgere questa tipologia di attività, vale a dire che se decido di creare un sito per svolgere tali attività non devo richiedere alcuna autorizzazione. Questo vuol dire che le fonti attraverso le quali prendiamo il materiale che andiamo a diffondere possono essere sia legittime che illegittime, autorizzate o non autorizzate, e si passa dal singolo file coperto dal diritto d'autore, se c'è l'autorizzazione Siae, per il quale non è necessaria l'autorizzazione dei produttori fonografici perché, per esempio, siamo di fronte ad una cover; all'uso, invece, dei supporti o all'uso di file scaricati dalla rete per i quali l'onere spetta in capo del content provider, che nel momento iniziale dell'uploading diventa lui il fruitore di quel servizio. Quindi in questa rete si pongono i primi problemi normativi e giuridici. Quando li andiamo a sviluppare e li portiamo nella logica che la licenza richiede dell'indicazione riga per riga, o almeno per quantità, per lotti di utilizzazione delle opere dell'ingegno utilizzate, chi dispone di questo materiale dovrebbe già avere a disposizione dei dati essenziali che lo rendano riconoscibile ed identificabile con certezza, vale a dire il nome dell'autore, il nome dell'editore, il nome dell'interprete che può costituire un elemento distintivo, un numero di catalogo, se c'è (ma sappiamo che per la stessa opera con sub-edizioni vengono utilizzati diversi cataloghi). L'esperienza ci ha dimostrato con milioni di file che abbiamo ottenuto in questo biennio da parte dei più grossi content provider che hanno sottoscritto la nostra licenza, che la difficoltà principale sta proprio in questa ricerca del dato di base.

Molto spesso vediamo nella parte del formato di report che noi forniamo per facilitare questa organizzazione di dati nella quale dovrebbe essere indicato, ad esempio l'autore, troviamo spesso invece scritto l'interprete. Questo accade perché noi non sappiamo nel momento in cui ci viene in mente di cantare una canzone, non ci rendiamo conto che l'interprete sia lo stesso l'autore di quel brano. Ai fini del diritto d'autore e della nostra funzione a volte contro strutture che molto semplicisticamente vedono come soggetto del diritto invece l'interprete, noi teniamo al fatto dell'autore, cioè, di chi vive di questa attività e molto spesso è del tutto sconosciuto.

Secondo il gioco delle percentuali sono pochissimi gli incassi miliardari, la maggior parte sono autori che vivono come vive il mercato, oggi hanno l'intuizione di un'opera musicale, domani cadono nell'oblio per un certo periodo. Questa è la tipologia di mercato. Portato su Internet questo può voler dire che in certi momenti il ruolo dell'intermediazione stessa possa venire a cadere.

Due anni fa nel momento in cui arrivavano dagli Stati Uniti i primi segnali di alcuni grossi artisti che hanno deciso di bypassare alcune società di intermediazione e di porsi direttamente in rete, qualcuno gridò, e ne erano convinti i giornalisti più qualificati del settore, anche in Italia, alla morte del ruolo dell'intermediazione. Penso che chi è stato un po' attento all'ultimo biennio e seguirà con attenzione lo sviluppo dei ruoli in questo grande palco che è la new economy dell'intrattenimento, vedrà che il ruolo dell'intermediazione non solo ne esce sollevato ma anche rafforzato.

Ciò soprattutto si avrà con la convergenza delle tecnologie. Se possiamo immaginare che oggi chi organizza uno spettacolo deve, se c'è una parte musicale, rivolgersi ad un settore degli aventi diritto, se c'è una parte cinematografica, allora deve cercare presso i produttori cinematografici le relative autorizzazioni e così via...un domani la logica dello sportello unico, vale a dire, di un fronte unico che possa consentire un veloce e rapido licensing, probabilmente on line, sarà l'unica possibilità di poter gestire questa tipologia di mercato.

In questo la Siae ha un vantaggio rispetto alle altre società in quanto è a branche multiple, ossia comprende al suo interno e tutela i diritti delle opere musicali, delle opere letterarie, delle opere cinematografiche e delle arti figurative, liriche e così via,

laddove la logica dello sportello unico può essere meglio digerita se i vertici di queste formule organizzative riusciranno a capire quale è l'indotto, quale è il valore e quale sarà la forma di investimento di risorse e di attenzione di questi settori.

Viceversa, in questo assistiamo distaccatamente ma con soddisfazione, le società all'estero stanno creando strutture di sportello unico. Se vedete la Francia, la Germania, l'Inghilterra e la Spagna hanno diverse società per tipologia dei diritti anche se in alcuni casi delle logiche più moderne, qui abbiamo ancora il piccolo e grande diritto. Principio sacrosanto ci mancherebbe. Il piccolo diritto consente la gestione della musica con concessione dell'autorizzazione data direttamente dalla società di autori, vale a dire, un mandato pieno e fiduciario alla società di stabilire anche le tariffe. Nel grande diritto, vale a dire nelle opere teatrali, liriche e così via, di volta in volta per le singole utilizzazioni va chiesto un precesso ad hoc all'avente diritto e questo, seppure con formule ormai aggiornate, può rallentare i tempi di rilascio delle autorizzazioni ed ancora di più potrebbe rallentare in futuro nelle autorizzazioni on line. Probabilmente in questo settore i presupposti organizzativi e, direi anche, giuridici in quanto la legge 633/41 può essere ancora per una certa parte sufficiente per questo, soprattutto se integrata con il recepimento delle direttive europee.

Le direttive le aspettiamo con particolare attenzione. Io personalmente, avendo avuto la fortuna di essere all'interno dello staff giuridico di supporto presso il Ministero delle Attività Produttive nella fase di studio per il recepimento della direttiva sul diritto d'autore, ho visto con soddisfazione che viene messo in risalto l'aspetto dei codici di condotta, che sono fondamentali. La Siae ne ha fatto una storia, ormai, nel momento in cui decide o ha la possibilità di regolamentare un nuovo settore di licenze, come prima cosa va a cercare le associazioni maggiormente rappresentative e contratta con loro per raggiungere degli accordi che regolino il settore.

In altre parole, cerca il consenso sul mercato. Questo può sembrare anacronistico con altre formule di applicazione di altre norme, ma sicuramente per quello che riguarda Internet ed il wireless così è stato e dovrà continuare ad essere. I codici di condotta sono importanti laddove, eventualmente, ci dovesse essere un ritardo nello sviluppo giuridico della normativa, giustificatissimo perché la tecnologia è talmente veloce che calpesta le leggi e gli aggiornamenti. Dando, comunque, importanza all'aspetto del codice di condotta si dà innanzitutto autorità a quelle strutture che rappresentano determinati settori e si dà un elemento di certezza al mercato, perché questo è successo fino ad oggi. Molto spesso è stato visto in modo negativo come quasi un abuso, comportando poi certe attività non sempre giustificate o giustificabili di intervento nei confronti di strutture che partivano mettendo on line determinati tipi di mercato, probabilmente non si sarebbe verificato se attraverso delle logiche di condotta, consensualmente approvate, si fosse dato un elemento certo per tutti gli operatori per poter sapere al momento iniziale a cosa riferirsi sia per quanto riguarda l'aspetto del prezzo, sia per quanto riguarda l'aspetto dello svolgimento dell'attività. Io avrei concluso e se ci sarà tempo per qualche domanda sono a disposizione.

Chairman Avv. De Angelis

Ringrazio il Dott. Gasparro per l'interessante relazione. La materia del licensing multimediale è al centro dei miei studi da tempo. Grazie a diversi incontri con il Dott. Gasparro ho avuto modo di seguire l'iter di evoluzione della licenza sperimentale sino alla sua ultima formulazione. Ritengo che la struttura del negozio sia valida. L'unica eccezione che ho sollevato riguarda l'esosità delle tariffe, se si tiene, poi, anche conto del fatto che in Internet non sono rare le situazioni in cui il content provider sia lo stesso autore dei brani musicali. In questa situazione l'autore dovrà, nella sua veste di content provider, stipulare la licenza con la Siae e versare i compensi richiesti, incluse le somme richieste a titolo di minimo garantito. Dopo dovrà solo aspettare che i compensi derivanti dall'utilizzazione delle sue opere gli vengano corrisposti dalla Siae. Quello che si realizza è, pertanto, una mera partita di giro. Secondo quanto previsto dall'ordinanza di ripartizione, che è stata oggetto di impugnativa dinanzi al Tar del Lazio, c'era il rischio che tale partita di giro non si realizzasse proprio. I compensi in alcuni casi si rischia che siano ripartiti a favore di autori ed editori diversi

dai legittimi titolari, e questo mi sembra piuttosto ingiusto. Lascio la parola al Dott. Gasparro che gentilmente chiede il diritto di replica.

Intervento del Dott. Gasparro “La situazione attualmente è questa. Ci siamo resi conto che ci sono delle formule che chiamiamo genericamente di autoproduzione o di autopromozione in rete, che specialmente se legate ad attività di nostri associati hanno bisogno, come in tutte le associazioni, o potrebbero aver bisogno, di una particolarità di trattamento. Attualmente noi come ufficio lo abbiamo sottoposto ai vertici ed aspettiamo una valutazione. In che modalità lo abbiamo sottoposto? Dicendo che in alcuni casi potrebbe essere concordato una banalissima riduzione delle tariffe considerando la autopromozione. Bisogna però distinguere molto bene i tipi di autopromozione. C'è quella professionale e quella commerciale. Con la prima si intende quella che il singolo autore può fare per se stesso, ossia nel momento in cui decide di aprire un sito ove pubblica solo sue opere. Potrebbe non essere giustificato il fatto di pagare la Siae come content provider. Ma qui siamo in un caso limite, nella maggior parte dei casi esiste una co-titolarità dei diritti. All'interno della stessa utilizzazione ci sono uno o più autori, uno o più editori che si dividono le loro royalty in base a delle percentuali concordate al momento del deposito dell'opera e non è detto che, parlo di un esempio storico, Adriano Celentano nel momento in cui faccia nel proprio sito autopromozione, sia giustificato che lui per opere scritte assieme a Don Bachi, possa ottenere uno sconto perché in quel momento noi rappresentiamo il diritto di entrambe come autori. Celentano come content provider svolge un'attività terza, di cui lui è soltanto uno dei fruitori, non è detto che la circostanza che lui sia associato debba comportare un danno nei confronti degli altri. Poi esiste l'autopromozione commerciale che è l'attività degli editori e dei produttori che svolgono un'attività legata alla produzione commerciale, che ci sia la possibilità anche in questo caso di un trattamento particolare sicuramente giustificato, ma nella comparazione con l'esempio iniziale, vediamo come le due ipotesi differiscano molto. Ultima cosa che vorrei dire per quanto riguarda le web radio, argomento che sarà trattato da uno dei relatori domani. In questi giorni i vertici ci hanno autorizzato ad avere nei confronti delle web radio un trattamento particolare. Ma non perché gli si voglia più o meno bene rispetto ad altri utenti, ma perché esiste il broadcasting, che ha già delle sue formule tariffarie che non possono essere dimenticate quando le sue attività si spostano in Internet. Lo davamo scontato per i c.d. simulcasting, vale a dire la programmazione parallela, sia via radio sia attraverso il sito, e non ritenevamo opportuno estenderlo anche al webcasting autonomo. Ma ci siamo resi conto che esistono degli elementi oggettivi con cui identificare un servizio e che possono essere riconosciuti anche in una formula di mercato differenziata. Il nuovo modello di business delle web radio se è legato ad un palinsesto comprensivo di comunicati radio, informazione, giornalismo, intrattenimento, notizie riguardanti lo sport e così via, ha una logica che lo avvicina a quella del palinsesto radiofonico o televisivo e non si può negare che sussista un forte presupposto giuridico di riconoscibilità degli stessi livelli. Quindi siccome a parità di condizioni del mercato, e ciò costituisce un principio fondamentale della Siae, si deve riconoscere una parità di trattamento come prezzo. Stiamo introducendo, pertanto, le nuove tariffe che probabilmente presto saranno anche sul sito, per le quali purché ci siano queste caratteristiche verranno riconosciute delle formule tariffarie ridotte rispetto a quelle previste dalla ordinaria licenza.

Intervento del Dott. Baldanza; “Vorrei anche io formulare una piccola replica su questa materia della ripartizione. Io apprezzo gli sforzi ed i tentativi però penso che la sentenza del Tar del Lazio ha affermato ormai dei principi che comunque vadano ormai a scardinare completamente questo meccanismo di operare tariffe ridotte, perché mi sembra questo un modo apparentemente moderno, ma in realtà antico di affrontare i problemi, nel senso che quello che ha detto il giudice amministrativo in questo caso, e fin quando non sarà revocata o appellata la pronuncia, fatta già stato per il nostro ordinamento a tutti gli effetti, è che ad ognuno spetta il proprio. Allora non è più possibile giungere a ripartizioni in cui vengono ad essere spostate risorse da

un'opera ad un'altra, da un genere ad un altro. Se allora Adriano Celentano con il suo autore, paga dei soldi per avere la diffusione dei suoi brani tramite Internet, quelle stesse somme gli devono ritornare come una partita di giro. E' sotto l'aspetto contabile faticoso e, quindi, viene riconosciuto un agio, ma nel momento in cui fosse affermato il principio che ad ognuno spetta soltanto quello che deriva dall'utilizzazione della sua opera, sarebbe una partita di giro in cui non ci sarebbe nessuna perdita e non ci sarebbe neanche più l'esigenza di offrire dei prezzi ridotti. Nella prospettiva che ognuno prende solo quello che il mercato gli dà, il problema della differenziazione delle tariffe non esiste più.

Dott. Gasparro: Siamo assolutamente d'accordo. Il fatto è che quello che spetta nel caso del webcasting, se è una formula tariffaria che già consente allo stesso Adriano Celentano, se ascoltato per radio, di prendere quel price, automaticamente portato su Internet, risulterebbe maggiorato se con analogia di tipo di trasmissione e cambio solo di modalità nella trasmissione, venisse applicato a lui stesso una formula maggiore. Voglio dire siamo sicuramente d'accordo sul contenuto delle sentenze quando si fa riferimento alla logica dell'area di pertinenza. Ma in questo caso non viene invasa l'area di pertinenza perché comunque, laddove, nell'esempio del cantautore, il prezzo che sarebbe comunque a lui spettato, per logiche di analogia anche sul webcasting, sarebbe comunque dovuto essere quello del broadcasting. Sarebbe anomalo che a lui, come a tutti gli altri, all'interno di quel tipo di utilizzazione, per il sol fatto di aver cambiato strumento di diffusione, venga a gravare in un modo eccessivo nei confronti del mercato, che in ogni momento potrebbe rifarsi all'inesistenza di differenze sostanziali tra i due tipi di trasmissione. Il problema che ci si può porre è essenzialmente questo: quale è l'elemento discriminante, vale a dire ha più valore il tipo di trasmissione Internet (ed in tal caso si applica la tariffa di Internet a tutti gli effetti) o ha valore la tipologia di trasmissione con le modalità di palinsesto e, quindi, riconoscibile ad altre formule? L'orientamento che ci sembra oggettivamente praticabile è questo, però è un mercato talmente in evoluzione che basta la sentenza di un giudice prende in esame questa materia a dover dare un indirizzo giurisprudenziale già sufficientemente forte.

Intervento Avv. Sarzana: Io sono abbastanza d'accordo con il Dott. Gasparro nel momento in cui si vanno a differenziare i compensi soprattutto per le attività di webcasting. Per quanto riguarda il simulcasting cioè la circostanza che ci siano alcune radio tradizionali che poi mandano anche le loro trasmissioni su Internet, mi sembra abbastanza evidente che il sistema di tassazione e di compensi debba essere lo stesso. Non ci devono essere dubbi sul fatto che l'attività tradizionale radiofonica sia poi equiparabile alla attività su Internet. Per quanto invece riguarda il webcasting la situazione è parzialmente differente, ossia quando le radio nascono per fare musica on line, l'imposizione di tariffe identiche alle stesse tariffe radiofoniche di broadcasting significa uccidere il mercato del webcasting. Questo è stato dimostrato negli Stati Uniti dal Presidente della Digital Media Association, il quale durante un'audizione di fronte all'U.S. Copyright Office ha dimostrato come non solo le piccole società di webcasting con l'imposizione delle tariffe attuali e dei compensi da versare ai vari titolari dei diritti connessi potrebbero chiudere, ma è riuscito a dimostrare come addirittura la Virgin non sarebbe riuscita a coprire i costi di gestione del suo sito in webcasting con le tariffe attualmente utilizzate nel sistema broadcasting. Quindi un sistema tariffario quando la radio è in Internet deve essere assolutamente diverso dai compensi imposti alle radio tradizionali.